

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. IV-*bis*

n. 1

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIOVANNI PRANDINI** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI  
LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DELL'INGEGNER **CARLO ORIANI**

ciascuno *in parte qua*: per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 317 del codice penale (concorso in concussione); 110, 317, capoverso, del codice penale (concorso in concussione); 110, 317 del codice penale (concorso in concussione); 110, 317 del codice penale (concorso in concussione); il dottor Prandini per il reato di cui agli articoli 110, 317 del codice penale (concorso in concussione)

**Tramessa dalla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma il 18 marzo 2005**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2005**

---



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il **TRIBUNALE di ROMA**

R.G. P.M. 7430/94  
R.G. COLL. 16/2004

AL SIG. PRESIDENTE DEL  
SENATO DELLA REPUBBLICA  
SEDE

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere c/ PRANDINI Giovanni + 1

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, rimetto – a norma dell'art. 8 comma 1 L. Cost. 1/89 - gli atti trasmessi dal Collegio per i reati ministeriali.

Roma 18.3.2005

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Prandini", written over the printed name of the Prosecutor of the Republic.

all. m. & Falalomi



**COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI**  
presso IL TRIBUNALE DI ROMA  
Via Triboniano 3

**R.G.Coll 16/2004**

**R.G. 7430/94 P.M.**

Il Collegio così composto:

Presidente	dott. Nicola PANNULLO
Giudice	dott. Cecilia ANGRISANO
Giudice	dott. Laura Matilde CAMPOLI

ha emesso la seguente

**RELAZIONE**

nel procedimento penale R.G. Coll. 16/2004 a carico di:

1) PRANDINI Giovanni nato a Calvisano (BS) il 22.1.1940 dom.to in Roma V. del Pozzetto n. 122 difeso di fiducia dagli Avv. ti Paola Severino del Foro di Roma con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4 e Dario Buzzelli del Foro di Roma con studio in Roma Via Pasubio n. 15.

2) ORIANI Carlo n. Caserta l'l. 1.1933 con domicilio eletto presso lo studio dell' Avv. Fabrizio Lemme difeso di fiducia dall'avv. Fabrizio LEMME del Foro di Roma con studio in Roma C.so Francia 147

**IMPUTAZIONI**

**ENTRAMBI**

A) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 317 C.P. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PRANDINI, quale Ministro dei Lavori Pubblici, ed ORIANI, quale Direttore Generale all'Edilizia Statale del Ministero dei Lavori Pubblici, abusando della loro qualità e dei loro poteri, dopo che il Consorzio Calabrese Imprese Edili si era aggiudicato nell'anno 1991 l'appalto per la costruzione del carcere di Vibo Valentia (alla cui gara esplorativa era stato invitato su segnalazione effettuata dal Prandini per il tramite dell'Oriani alla società concessionaria del relativo appalto), costringevano o comunque inducevano SALABE' Adolfo, PARATORE Elio e ZINZI Raffaele, rappresentanti legali delle tre imprese consorziate ed in particolare -rispettivamente- della FRASA s.r.l., della SOMAC S.p.A e della ditta individuale ZINZI, a versare indebitamente la somma complessiva di **£. 300.000.000** che materialmente veniva 'consegnata dal SALABE' all'ORIANI e da quest'ultimo al PRANDINI, facendo presente che era necessario che le imprese che avevano in corso lavori con il Ministero fornissero un ("contributo" economico al Ministro per continuare ad avere "buoni rapporti" con l'Amministrazione e facendo intendere che ciò era necessario per non essere allontanati da 'future gare e lavori.

In Roma fino alla primavera 1992

B) del delitto di cui agli artt. 110, 317 C.P. perché, in concorso tra loro, PRANDINI quale Ministro dei Lavori Pubblici ed ORIANI quale direttore Generale all'Edilizia Statale del Ministero dei Lavori Pubblici, abusando della loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano SALABE' Adolfo, rappresentante legale della soc. FRASA s.r.l., che aveva in corso un appalto per la costruzione della Caserma di Polizia di Pesaro, a versare indebitamente la somma complessiva di **Lit. 100.000.000** che materialmente veniva consegnata dal SALABE' all'ORIANI e da quest'ultimo al PRANDINI, facendo presente che era necessario che le imprese che avevano in corso lavori con il Ministero fornissero un "contributo" economico al Ministro per continuare ad avere "buoni rapporti" con l'Amministrazione e facendo intendere che ciò era necessario per non essere allontanati da future gare e lavori..

In Roma nella primavera 1992

C) del delitto di cui agli artt. 110, 317 C.P. perché, in concorso tra loro, PRANDINI quale Ministro dei Lavori Pubblici ed ORIANI quale direttore Generale all'Edilizia Statale del Ministero dei Lavori Pubblici, abusando della loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano PIZZAROTTI Paolo, rappresentante legale della soc. "Pizzarotti & C." s.r.l., che aveva in corso un appalto per la costruzione del carcere di Santa Maria Capua Vetere, a versare

indebitamente la somma complessiva di **£. 400.000.000** che materialmente veniva consegnata dal PIZZAROTTI all'ORIANI e da quest'ultimo al PRANDINI, facendo presente che era necessario che le imprese che avevano in corso lavori con il Ministero fornissero un "contributo" economico al Ministro per continuare ad avere "buoni rapporti" con l'Amministrazione e facendo intendere che ciò era necessario per non essere allontanati da future gare e lavori.

In Roma nella primavera 1992

D) del delitto di cui agli artt. 110, 317 C.P. perché, in concorso tra loro, PRANDINI quale Ministro dei Lavori Pubblici ed ORIANI quale Direttore Generale all'Edilizia Statale del Ministero dei Lavori Pubblici, abusando della loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano NAVARRA Claudio, rappresentante legale dell'impresa "Italimprese", che aveva in corso un appalto per la costruzione del carcere di Lecce e che era stata invitata alla gara esplorativa per l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione del carcere di Favignana, a versare indebitamente la somma complessiva di **£. 300.000.000** che materialmente veniva consegnata dal SALABÈ all'ORIANI e da quest'ultimo al PRANDINI, facendo presente che era necessario che le imprese che avevano in corso lavori con il Ministero fornissero un "contributo" economico al Ministro per continuare ad avere "buoni rapporti" con l'Amministrazione e facendo intendere che ciò era necessario per non avere "vita difficile" in gare e lavori. In Roma nella primavera 1992

#### **E) PRANDINI**

del delitto di cui agli artt. 110, 317 C.P. perché, in concorso con ORIANI Carlo e DE MASI Giuseppe (per i quali si è proceduto separatamente presso il Tribunale di Verbania con definizione della loro posizione ex art. 444 c.p.p.), PRANDINI quale Ministro dei Lavori Pubblici, l'ORIANI ed il DE MASI rispettivamente quale Direttore Generale e funzionario all'Edilizia Statale del Ministero dei Lavori Pubblici, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringeva o comunque induceva PARATORE Elio e TECCHIA Remigio Benedetto, rappresentanti o comunque incaricati dell'impresa SOMAC S. p. A., a versargli indebitamente la somma complessiva di **£. 21.000.000** che materialmente veniva consegnata dai predetti al DE MASI e da quest'ultimo all'ORIANI per conto del PRANDINI, al fine di non frapporre ostacoli al finanziamento dei lavori di ristrutturazione del carcere di Verbania

In Roma alla fine del 1990

In data 15.7.1998 il Collegio dei reati ministeriali disponeva il rinvio a giudizio di Carlo Oriani ( in qualità di Direttore Generale dell'Edilizia Statale) e Giovanni Prandini (in qualità di Ministro dei lavori Pubblici), in relazione ad una serie di episodi di corruzione, contestando agli stessi di aver favorito, dietro il versamento di tangenti, gli imprenditori Salabé, Pizzarotti, Navarra, Zinzi, Paratore e Tecchia ( tutti contestualmente rinviati a giudizio) in alcune procedure di gara in materie di opere pubbliche.

Il relativo procedimento, celebrato innanzi alla IV Sezione penale del Tribunale di Roma, si concludeva, in data 27.11.2003, con un'ordinanza di restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 521, comma 2, c. p. p., avendo il Collegio ritenuto che, dall'istruttoria dibattimentale, fosse emerso un fatto di "concussione ambientale", diverso da quello originariamente contestato.

In data 7.2.2004, il P.M. Dott. Silverio Piro formulava, quindi, nuova richiesta di rinvio a giudizio, per gli imputati Prandini e Oriani contestando, in relazione ai medesimi appalti, il reato di cui all'art. 317 c. p., con conseguente fissazione dell'udienza preliminare dinanzi al GUP.

IL GUP Dott. Laviola , con provvedimento del 5 ottobre 2004, accogliendo le eccezioni formulate dalla difesa di entrambi gli imputati, disponeva la rimessione degli atti all'Ufficio del P.M. perché questo investisse il Collegio dei reati ministeriali, cui competeva anche la successiva richiesta di nuova autorizzazione a procedere.

Il Collegio, come sopra composto, esaminati gli atti del procedimento e lette le note difensive nell'interesse di Prandini e Oriani,

#### OSSERVA.

Preliminarmente, sotto il profilo procedurale, la definizione delle posizioni dei coimputati nell'originario procedimento per il reato di cui all'art. 319 c.p. non osta alla diversa valutazione del fatto da parte di questo Ufficio.

Si rileva infatti che, come risulta in atti, le posizioni degli imprenditori sono state definite ex art. 226 d.lgvo n.55/98, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, con sentenze predibattimentali di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Come è noto la declaratoria di estinzione per prescrizione richiede, da parte del Giudice, non l'accertamento della sussistenza del fatto, come qualificato e ascritto, ma la sola verifica dell'insussistenza di evidenti cause di proscioglimento ex art. 129 c. p.p.

Quanto alla posizione dei coimputati che hanno definito le loro posizioni con sentenze di applicazione pena ex art. 444 c. p. p., deve rammentarsi come anche detto tipo di provvedimento giurisdizionale non implichi da parte del giudicante un accertamento nel merito dell'imputazione, ma la sola valutazione dell'esclusione di cause evidenti di proscioglimento. ( cfr. Cass. Sez. 4 sent. n. 9981 del 12/03/2001 secondo cui in tema di patteggiamento, non viola gli artt. 444 e 445

cod. proc. pen. la sentenza del Pretore che, sulla richiesta di applicazione della pena formulata solo da alcuni degli imputati, esaurisca il dibattimento e pronunci con un'unica decisione, la condanna di uno di essi e l'applicazione della pena per gli altri, atteso che - i riferimenti contenuti nella sentenza di condanna in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, anche per coloro i quali avevano chiesto e ottenuto la pena concordata, non possono avere alcuna efficacia nei giudizi extrapenali, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., in considerazione del fatto che coloro che hanno patteggiato la pena non rivestivano la qualità di imputato nel giudizio ordinario)

Venendo all'esame del fatto per poi passare alle conseguenti valutazioni in punto di qualificazione dello stesso, si rimanda per la descrizione della vicenda alla richiesta di autorizzazione a procedere inviata dal Collegio per i reati ministeriali Greco che testualmente recita: "

"Nel corso degli interrogatori resi da Oriani Carlo al GIP di Verbania in data 14.2.1994 e al P.M. presso il Tribunale di Torino il 1 marzo e il 16 maggio 1994, nonché da De Masi Giuseppe al P.M. di Verbania il 2.3.1994 e a quello di Torino l'1.6 dello stesso anno, emergevano -fatti di rilevanza penale in relazione all'utilizzo dei finanziamenti statali per la realizzazione di opere di edilizia carceraria e caserme, fondi gestiti dal Ministero dei Lavori Pubblici, nonché in forza del decreto interministeriale 8.4.1986 dalla concessionaria EDIL. PRO. s.p.a.

In particolare l'Oriani, Direttore Generale dell'Edilizia Statale del Ministero dei Lavori Pubblici, affermava che, per incarico dell'allora Ministro dei Lavori Pubblici Prandini, aveva segnalato: a) la soc. FRASA (il cui titolare era Adolfo Salabè) al Provveditore per le Opere Pubbliche delle Marche (Giacchetti Francesco) per la gara relativa alla Caserma di P.S. di Ascoli Piceno; b) allo stesso Provveditore, il Consorzio Calabrese Imprese Edili, formato dalla stessa FRASA, dalla SOMAC (titolare Elio Paratore) e dall'Impresa di Raffaele Zinzi, per la gara relativa al carcere di Vibo Valentia; e) l'Impresa Pizzarotti a Franco Di Mattia, responsabile della concessionaria EDIL..PRO. s. p. a., per la realizzazione del carcere di S. Maria Capua Vetere; d) l'Italimpresa (titolare Claudio Navarra) segnalata sia ai Provveditori per le Opere Pubbliche della Puglia, (Zanca, prima, e Lupelli, poi) per la gara relativa alle carceri di Lecce, sia al Provveditore di Palermo, (Marino) per le carceri di Favignana.

Dichiarava, altresì, l'Oriani che, andate a buon fine le segnalazioni con l'aggiudicazione dei lavori alle imprese indicate dal Ministro, egli aveva richiesto - su pressanti sollecitazioni del Prandini e poi ricevuto, nel periodo estate '91 — primavera '92: a) la somma di £. 400 milioni dal Salabè (di cui £. 300 milioni raccolte in ragione di un terzo ciascuno -fra le tre imprese consorziate per i lavori di Vibo Valentia- e la somma di £. 100 milioni messa a disposizione direttamente dal Salabè per la caserma di P. B. di Ascoli Piceno "rectius: Pesaro"); b) la

somma di £. 400 milioni da parte del Pizzarotti; c) l'importo di £. 300 milioni da parte del Navarra, somme tutte poi consegnate da esso Oriani direttamente al Prandini nello studio di quest'ultimo sito in Roma Via del Corso n. 32.

Il De Masi, funzionario della stessa Direzione Generale dell'Edilizia Statale, dal canto suo, dichiarava di aver ricevuto da Paratore e Tecchia, responsabili dell' Impresa SOMAC, che si era aggiudicata l'appalto per il carcere di Vibo Valentia, la somma di £. 30 milioni, di cui £. 21 milioni egli aveva consegnate all'Oriani, trattenendo per sé £. 9 milioni.

L' Oriani confermava di aver ricevuto anche la predetta somma e di averla successivamente consegnata al Prandini.

I rappresentanti delle imprese interessate al finanziamento, interrogati dal GIP e dal P.M. di Torino, sostanzialmente confermavano le dazioni di denaro all'Oriani e al De Masi, precisando che destinatario ultimo di tale somma sarebbe stato il Prandini

Aderendo all'impostazione del P.M. richiedente, questo Collegio ritiene che , già dall'esame degli atti acquisiti nel corso della pregressa istruttoria effettuata dal Collegio Greco, emerge come i rapporti tra privati e pubblici ufficiali non fossero caratterizzati da una condizione paritaria, ma si articolassero in un contesto ambientale instaurato dall'allora Ministro Prandini che imponeva la dazione di somme di danaro. In tal senso come osservato dallo stesso P.M. "Tutti gli imprenditori, infatti, nel corso delle varie dichiarazioni rese , hanno riferito di aver avuto notizia dall'Oriani della necessità di versare un contributo e che la non adesione alla richiesta avrebbe potuto comportare il non gradimento da parte del Ministro e la difficoltà di ottenere nuovi appalti o di gestire regolarmente quelli già ottenuti.

Navarra Claudio, in particolare, nel verbale del 14.6.2001 dinanzi al P.M. di Torino, sostanzialmente confermato nel suo contenuto dinanzi a Codesto Collegio , riferisce di essere stato convocato nel marzo 1992 a casa dell'Oriani, allora Direttore Generale all'Edilizia, ove questi gli faceva presente che il Ministro Prandini lo aveva redarguito e minacciato di allontanarlo dalla citata direzione ove non avesse procurato denaro alla sua campagna elettorale tramite le imprese, che stavano lavorando con il Ministero. Secondo l'Oriani chi non avesse pagato avrebbe rischiato di essere allontanato dalle gare del Ministero dopo le elezioni. Il denaro non era correlato a precise controprestazioni dei PP. UU. in suo favore visto che i lavori per il carcere di Lecce erano già in corso e la sua impresa era già stata invitata nel febbraio precedente alla gara per la costruzione del carcere di Favignana.

Pizzarotti Paolo, sentito più volte, pur negando di aver versato denaro all'Oriani in quanto già abituato a far pervenire denaro al Prandini tramite soggetto diverso, riferisce di avere ricevuto la richiesta di denaro, di sapere (verosimilmente per averglielo detto lo stesso Oriani) che questi aveva un problema da risolvere con il Ministro per non incorrere in un possibile trasferimento (il reperimento di denaro indicato dal Navarra) e di sapere che i soldi sarebbero finiti al Prandini.

Salabè Adolfo ha dichiarato di essersi rivolto al Prandini per chiedergli che la sua impresa fosse invitata alle gare cd. segretate. Di essere stato indirizzato all'Oriani. Di aver successivamente ricevuto da quest'ultimo la richiesta di un contributo in denaro in vista delle elezioni, senza uno specifico riferimento ai lavori ormai già ampiamente avviati per la costruzione del carcere di Vibo Valentia.

Nell'interrogatorio reso dinanzi al Collegio per i reati Ministeriali in data 4.7.1995, in ordine, ai motivi della dazione precisava che in caso contrario "...ci saremmo trovati contro tutto il Palazzo, non ci avrebbero invitato più alle gare".

Anche Paratore Elio e Tecchia Remigio riferiscono di richiesta di denaro proveniente dall'Oriani e dal De Masi per poter continuare ad avere buoni rapporti con la Direzione Generale Edilizia del Ministero dei Lavori Pubblici e di una nuova situazione che si era venuta a creare con l'insediamento degli attuali indagati, con necessità di "appurare quali imprese potessero essere considerate vicine all'Amministrazione e quali lontane".

Tali ricostruzioni dei fatti trovano un significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dall'Oriani Carlo dinanzi a Codesto Collegio, che possono confortare tale linea interpretativa delle vicende.

Nel verbale di interrogatorio del 30.6.1995 l'Oriani ha dichiarato che il Ministro Prandini, asserendo di avere necessità di denaro per la sua corrente politica, lo rimproverò perché non si era attivato e minacciando di farlo trasferire ad altro incarico gli disse che voleva avere "i contributi sulle opere pubbliche che passano per il Ministero dei Lavori Pubblici". L'Oriani si rivolse quindi agli imprenditori Salabè, Navarra e Pizzarotti ai quali richiese le somme che costoro hanno confermato. Secondo Oriani le imprese non avevano versato i soldi per ottenere inviti alle gare. Ha anche riferito che il Prandini nell'occasione ricordata gli disse "dì a questi signori che altrimenti avranno vita difficile" frase che, sempre secondo l'indagato, avrebbe riportato agli imprenditori (come da questi sostenuto quasi concordemente). Aggiunge inoltre: "...era risaputo che il Ministro Prandini era un tipo piuttosto duro ... " nel senso che chi non pagava non avrebbe avuto vita facile e se pensava a scacciare lui, avrebbe scacciato anche le imprese".

A parere del Collegio due elementi fattuali depongono per la riconduzione della fattispecie nell'alveo della concussione e non, invece, della corruzione e cioè: 1) il dato accertato che le illecite richieste di denaro non risultano collegate, neppure temporalmente, con la prestazione di attività favorevoli ai privati ovvero con il conseguimento da parte loro degli appalti pubblici, già in precedenza aggiudicati alle ditte di cui i singoli imprenditori erano legali rappresentanti; 2) il particolare clima instaurato dal Grandini noto come " un tipo piuttosto duro", una persona cioè in grado effettivamente di danneggiare o escludere coloro che non gli fossero graditi o che non si fossero prestati alle richieste dazioni, generando così negli imprenditori la convinzione della ineluttabilità del pagamento per una diffusa prassi illegale. Il sistema di diffusa illegalità in quel periodo nell'ambito del ministero dei Lavori Pubblici ed esaurientemente descritto sia dall'Oriani e dal De Masi che dal Campella si attaglia perfettamente alla definizione data dalla prevalente giurisprudenza alla cd. concussione ambientale. In tal senso si è espressa la Suprema Corte affermando che " ai fini della configurabilità del reato di concussione cd."ambientale" ( e della sua differenziazione rispetto al reato di corruzione) non è sufficiente l'accertamento di una situazione ambientale in cui sia diffuso il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della cd. "tangente" (ben potendo il cittadino approfittare dei meccanismi criminosi in atto per lucrare vantaggi divenendo anch'egli protagonista del sistema), ma è necessario l'accertamento di una situazione caratterizzata da una convenzione, tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce attraverso una comunicazione, più semplice nella sostanza e più sfumata nella forma per il fatto di richiamarsi a condotte già "codificate"; occorre pertanto che il giudice accerti (e dia conto in motivazione) il concreto atteggiarsi della volontà del pubblico ufficiale e del privato cittadino, nonché il rapporto instaurato tra i due soggetti , che deve essere caratterizzato da una pretesa (ancorché implicita o indiretta) del primo e da una correlativa pressione sul secondo tale da determinarlo in uno stato di soggezione rispetto ad una volontà percepita come dominante" (cfr. Cass. n.11918 del 21.11.2000).

Gli espliciti riferimenti fatti dall'Oriani alle minacce a lui stesso rivolte dal Ministro e alla richiesta, da parte sua, di sapere quali imprese gli "fossero vicine" sono sicuramente qualificabili come idonei ad ingenerare negli imprenditori il convincimento di non avere alternative, se non ottemperando, pena l'ostracismo del " palazzo" (come riferisce Salabè nel suo interrogatorio e comunque integrano un comportamento palesemente induttivo data la notorietà del sistema illegale imperante nel settore degli appalti pubblici.

P. Q. M.

Visto l'art. 8 L.Cost n.1 del 1989

### RICHIEDE


Al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di **PRANDINI Giovanni e ORIANI Carlo** per i reati di cui sopra.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8 comma 1° L.Cost. n.1/89.

Roma li, 28-2-05

Il Direttore di Cancelleria  
Livia SALMERI

Il Presidente

dott. Nicola PANNULLO  
v. 

Depositato in Cancelleria

Il 8 MAR. 2005

I Giudici

Il Direttore di Cancelleria  
Livia Salmeri

dott. Cecilia ANGRISANO

dott. Laura Matilde CAMPOLI

